



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

Ordinanza del Sindaco

Ordinanza Nr: 17
Del: 15/05/2018

IL SINDACO

Premesso:

- che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del cd. verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- che la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/11 del 9.5.2017 le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2017-2019, parte integrante del Piano regionale di previsione, e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;
- che il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige dal **1° giugno al 31 ottobre**;
- che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolture, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;
- che il Comune di Monserrato (in qualità di Comune dotato di Piano di Protezione Civile per le emergenze per il rischio incendi da cd interfaccia), deve provvedere entro il 1° giugno alla pulizia di terreni lungo la viabilità ubicata all'intero della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza e lungo la viabilità a maggior rischio, come individuata dal Piano regionale Antincendi, e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale;

Considerato che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di

piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili) la pulizia e la cura di aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato nonché di tutte le aree ricadenti nel centro abitato;

Atteso che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Viste le prescrizioni regionali antincendio 2017-2019, aggiornamento 2018, adottate con deliberazione di GR n. 22/4 del 4 maggio 2018, recanti prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio boschivo e cd interfaccia, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi);

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art.13, comma 1, della L.241/1990;

Vista la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Visto il Piano di protezione Civile Comunale e l'allegato piano per le emergenze relative agli incendi di cd. interfaccia, approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28.1.2016;

Visto l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21/11/2000 n. 353;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti **1,2,3, e 4**, che dovranno essere comunque tutti effettuati

ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 1°GIUGNO DEL CORRENTE ANNO**, e successivamente, ogni qualvolta necessario consistenti in:

- 1) **Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate**, ricadenti nella proprietà privata e pubblica, situate nella fascia perimetrale dei 200 metri dell'abitato, nonché in quelle comunque ricadenti nel territorio comunale;
- 2) **Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- 3) **Rimozione dello sfalcio e dei tagli**, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;
- 4) **Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette**, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

AVVERTE CHE

in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 44 e 54 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

-restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalla Prescrizioni regionali antincendio 2017, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

-comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

- a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

-

1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;

2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

Al IV Settore "Ambiente, Cimitero, verde Pubblico e arredo Urbano" e al VI Settore "Polizia Locale la vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

Al IV Settore servizio “Ambiente, Cimitero, verde Pubblico e arredo Urbano”, l’esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale.

Al IV e VI Settore l’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l’ esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l’inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento sostitutivo.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente e nei consueti modi di diffusione.

Monserrato, 15 maggio 2018

Il Sindaco
Dott. Tomaso Antonio Locci